



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
DPC024001 UFFICIO QUALITÀ DELLE ACQUE INTERNE**

DRG. n. 827 del 22/12/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DGR 851/2019 "PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE – PRESA D'ATTO DEL QUADRO RICOGNITIVO DEGLI AGGLOMERATI SUPERIORI E INFERIORI A 2000 ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.) E DEI RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE." - RICOGNIZIONE AGGLOMERATI SUPERIORI E INFERIORI A 2000 A.E..



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	22/12/2022	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	GUIDO QUINTINO LIRIS	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
DPC024001 UFFICIO QUALITÀ DELLE ACQUE INTERNE

AGGIORNAMENTO DELLA DGR 851/2019 “PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE – PRESA D’ATTO DEL QUADRO RICOGNITIVO DEGLI
OGGETTO: AGGLOMERATI SUPERIORI E INFERIORI A 2000 ABITANTI EQUIVALENTI (A.E.) E DEI RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.” - RICOGNIZIONE AGGLOMERATI SUPERIORI E INFERIORI A 2000 A.E..

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue successive modifiche e integrazioni alla parte Terza, Sezione II, a recepimento di quanto disposto con la su citata Direttiva 2000/60/CE;

VISTA la Legge Regionale n. 31/2010, Norme regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e in particolare il comma 10 dell’ art. 7 “Disposizioni generali, modifiche ed abrogazioni”;

VISTA la Legge Regionale n. 9/11 ”Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e s.m.i. che prevede “la delimitazione, al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato di un

Ambito Territoriale Unico Regionale (ATUR) coincidente con l'intero territorio regionale" e costituisce il "soggetto d'ambito ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) competente per l'ATUR" attribuendogli tutte le funzioni e i compiti assegnati dalla L.R 2/97 e s.m.i. agli Enti d'Ambito soppressi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 28/3/2013 recante "Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4 - Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane.", e, in particolare, l'Appendice 1 – "Criteri per la scelta tecnica" al documento "Iter e Linee Guida per l'approvazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane" approvato con la stessa deliberazione

CONSIDERATO che:

✓ con la Direttiva 91/271/CEE vengono stabiliti obiettivi e standard di riferimento a cui devono essere sottoposti tutti i sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati, intesi come aree in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento o un punto di scarico finale;

✓ gli obiettivi e gli standard di riferimento individuati dalla Direttiva 91/271/CEE sono differenziati in base alla consistenza dell'agglomerato, espressa in abitanti equivalenti (a.e.), e alla tipologia di recettore degli scarichi;

✓ la medesima Direttiva 91/271/CEE fissa al 31 dicembre 2005 la data ultima entro la quale tutte le acque reflue urbane, che confluiscono in reti fognarie, devono essere sottoposte prima dello scarico a trattamenti adeguati e stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione Europea specifici report biennali relativi allo stato di attuazione della Direttiva e alla conformità alle disposizioni della stessa degli scarichi delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati con carico generato superiore a 2000 a.e. presenti sul territorio nazionale;

✓ la Direttiva 91/271/CEE è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. 152/99 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", sostituito poi dal D.Lgs. 152/06 recante "Norme in materia ambientale";

TENUTO CONTO del documento "Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE) – Bruxelles, Gennaio 2007", redatto dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Commissione Europea allo scopo di fornire una guida per i termini chiave e per i concetti contenuti nella Direttiva 91/271/CEE.

CONSIDERATO che:

✓ il D.Lgs. 152/06, con cui è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE, all'art. 77, ha attribuito alla Regione la definizione degli obiettivi di qualità per i corpi idrici regionali e l'individuazione delle misure utili al raggiungimento di tali obiettivi;

✓ ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 le Regioni devono trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a ISPRA le informazioni utili ad assolvere agli obblighi informativi derivanti dalle Direttive Europee ivi compresa la Direttiva 91/271/CE sulle acque reflue urbane che prevede che ogni due anni gli Stati membri aggiornino la Commissione sullo stato di implementazione della stessa nel loro territorio;

✓ l'art. 117 comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006 ha altresì introdotto, come strumento per la tutela dei corpi idrici dell'Unione, il Piano di Gestione del Distretto Idrografico sancendo che detti Piani siano riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni e tenuto conto che il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del decreto medesimo, rappresenta uno strumento imprescindibile per la redazione dei Piani di Gestione;

EVIDENZIATO che, ai sensi delle disposizioni normative, sopra richiamate:

- gli agglomerati superiori a 2000 a.e. devono essere conformi alle indicazioni della Direttiva 91/271/CE in termini di collettamento e depurazione nei tempi indicati dalla stessa;
- gli agglomerati inferiori a 2000 devono essere sottoposti a un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, disciplinato dalla Regione Abruzzo con LR 31/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Abruzzo adottato con Deliberazione Consigliare n. 614 del 9 agosto 2010 in corso di aggiornamento;

EVIDENZIATO che il suddetto Piano, dalla sua adozione è immediatamente vigente per effetto dell'adozione di tutte le Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso come norme di salvaguardia;

VISTE:

-la Deliberazione del Consiglio Regionale n.51/9 del 16.12.2015 "D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque" che approva il Piano di Tutela delle Acque, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 492/C dell'8 luglio 2013, unitamente ai documenti allegati i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, così come emendato dalla 2^a Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015;

-la Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n.51/10 del 16.12.2015 "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"- Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque e contestuale avvio dell'aggiornamento del Piano approvato" che approva l'avvio delle attività di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque regionale secondo le previsioni dettagliate nell'Allegato "Attività di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque: programma e contenuti", così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 710/C del 27 agosto 2015 e così come emendato dalla 2^a Commissione consiliare nella seduta del 10 dicembre 2015 stabilendo quindi l'avvio dell'aggiornamento;

RICHIAMATE le disposizioni contenute dall'art. 31 all'art. 33 del documento "Norme Tecniche di attuazione del Piano", Elaborato n.11, del su citato Piano di Tutela delle Acque;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale, emanate *medio tempore* per l'attuazione della Deliberazione Consigliare 51/10 del 16/12/2015 sopra richiamata:

-DGR n. 1013 del 7/12/2015 recante "Aggiornamento del Quadro conoscitivo di riferimento - Carichi inquinanti, Misure e Stato della Acque – al fine del riesame ed aggiornamento dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021";

-DGR n. 55 del 13/2/2017 recante "Aggiornamento del Quadro conoscitivo del Piano di tutela delle Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali",

RICHIAMATA la DGR n. 781 del 9.12.2019 con la quale è stato affidato ad Abruzzo Sviluppo Spa il servizio finalizzato all'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque ed è stato approvato il relativo Schema di Convenzione;

CONSIDERATO che il succitato art. 7, comma 10, della L.R. 31/2010 e gli artt. 31 e 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, attribuiscono agli Enti d'Ambito, oggi all'ERSI, l'obbligo dell'invio alla Regione dei dati utili alla ricognizione degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di depurazione, attraverso i dati resi disponibili dai Gestori del Servizio Idrico Integrato;

RILEVATO pertanto che con il Piano di Tutela delle Acque è stata approvata la preliminare ricognizione degli agglomerati maggiori di 2000 a.e. (art. 31 Norme Tecniche di Attuazione), con lo stesso Piano (artt. da 31 a 33 delle Norme Tecniche di Attuazione) e con la LR 31/2010 art. 7 comma 10 sono state definite le modalità di ricognizione degli agglomerati inferiori a 2.000 a.e. e le modalità di aggiornamento della preliminare ricognizione degli agglomerati superiori a 2.000 a.e.;

TENUTO CONTO che tra i compiti dell'ERSI rientra, previa deliberazione obbligatoria delle ASSI, l'approvazione del Piano d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/06, tra i cui atti costituenti vi è la ricognizione delle infrastrutture del Servizio Idrico, che deve essere realizzata "anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale" (art. 149, comma 2);

CONSIDERATO che:

-la perimetrazione degli agglomerati ha un carattere dinamico legato sia all'urbanizzazione del territorio sia al convogliamento degli scarichi di acque reflue urbane verso determinati sistemi di reti fognarie ed impianti di depurazione;

-che tale ricognizione deve essere costantemente aggiornata al fine di adempiere a quanto previsto all'art. 15 della Direttiva 91/271/CEE, in merito alla trasmissione biennale alla Commissione Europea, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Questionario UWWTD inerente gli agglomerati con carico generato pari ad almeno 2.000 abitanti equivalenti, previa compilazione delle Regioni sulla base delle informazioni ricevute dagli Enti di Governo degli Ambiti e dai soggetti Gestori;

CONSIDERATO che con DGR n.851 del 23/12/2019 recante "Piano di Tutela delle Acque – Presa d'atto del quadro ricognitivo degli agglomerati superiori e inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di depurazione" si è preso atto ed approvato:

- l'Elenco degli agglomerati, superiori e inferiori a 2000 a.e., individuati nel territorio regionale, Allegato 3 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

- l'Elenco degli impianti di depurazione e delle fosse Imhoff a servizio di ciascun agglomerato, Allegato 4 al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

Si è stabilito che i suddetti elenchi verranno aggiornati, con Deliberazione di Giunta Regionale, con le seguenti tempistiche:

a. Agglomerati superiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.): ogni 2 (due) anni attraverso il Questionario UWWTD previsto dalla normativa indicata in premessa;

b. Agglomerati inferiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.): ogni 6 (sei) anni su proposta obbligatoria dell'ERSI tenuto conto dei dati assunti dai Gestori del Servizio Idrico integrato;

Si è stabilito altresì che, qualora ERSI, sulla base delle informazioni acquisite presso i Gestori del SII rilevi la necessità di aggiornare i dati relativi a singoli agglomerati /impianti di cui al presente atto, dovrà presentare una proposta motivata al Servizio regionale competente, in conformità alle indicazioni di cui all'Appendice 1 – "Criteri per la scelta tecnica" al documento "Iter e Linee Guida per l'approvazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane" approvato con la DGR 227/13 e s.m.i.:

a. Qualora la modifica determini una variazione di classe dell'agglomerato in termini di carico generato rispetto alla soglia dimensionale dei 2.000 abitanti equivalenti definita dalla Direttiva 91/271/CE (intesa come una variazione del carico generato dell'agglomerato da superiore a 2.000 a.e. a inferiore a 2.000 a.e.), la modifica dovrà essere oggetto di presa d'atto con Deliberazione di Giunta Regionale;

b. Qualora la modifica proposta non determini il passaggio di classe descritto al punto precedente la stessa sarà oggetto di presa d'atto da parte del competente servizio regionale;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario approvare l'elenco ricognitivo degli agglomerati e dei relativi impianti superiori a 2000 abitanti equivalenti (a.e.) ogni 2 (due) anni attraverso il Questionario UWWTD previsto dalla normativa indicata in premessa;

RITENUTO di dovere aggiornare il quadro ricognitivo con i dati più recenti in quanto il Questionario UWWTD ha dati relativi a dicembre 2021.

RITENUTO di dovere precisare che il quadro ricognitivo approvato con il presente atto costituisce riferimento per la pianificazione e programmazione di settore (Piani di Gestione, Piano di Tutela, Programma degli interventi dei Piani d'Ambito, ecc.) e per gli atti conseguenziali, nonché per gli adempimenti connessi all'evasione degli obblighi informativi verso il Ministero dell'Ambiente o la Commissione Europea e quant'altro riconducibile alla normativa di settore;

RICHIAMATA la nota prot.n. 425602 del 14.10.2022 (**Allegato 1**), inviata dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque all' ERSI e ai Gestori del SII , con la quale è stato richiesto, ai fini del rispetto di quanto definito nella DGR 851/19, l'aggiornamento del database in formato Excel predisposto dal Servizio stesso;

EVIDENZIATO che, ove ERSI riscontri alla nota di cui al punto precedente, si procederà comunque a un ulteriore aggiornamento del suddetto quadro ricognitivo;

RITENUTO in ogni caso di dover procedere all'aggiornamento della DGR 851/19 con i dati già a disposizione del Servizio e con quelli pervenuti in dai Gestori del SII che sono risultati rispondenti alle finalità richieste;

RITENUTO pertanto di prendere atto e approvare l'elenco ricognitivo seguente:

Elenco degli impianti di depurazione e delle fosse Imhoff in relazione a servizio di ciascuno agglomerato superiore e inferiore a 2000 a.e., individuato nel territorio regionale, **Allegato 2** al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che dai suddetti elenchi ricognitivi risultano ancora significative carenze conoscitive sui dati relativi ad agglomerati ed impianti e che le stesse dovranno essere colmate gradatamente, attraverso i dati forniti dall'ERSI, sulla base delle informazioni acquisite dai Gestori del SII, al competente Servizio regionale con le modalità di aggiornamento della ricognizione stabilite;

DATO ATTO che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale seguito dell'approvazione del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- il Dirigente del Servizio Gestione e Qualità delle Acque competente nella materia trattata nella presente proposta, ha espresse il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili degli uffici competenti per materia;
- il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto precedente, ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento.

UDITO il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A VOTI unanimi resi nelle forme di Legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di **prendere atto e approvare** l'elenco ricognitivo seguente: Elenco degli impianti di depurazione e delle fosse Imhoff in relazione a servizio di ciascuno agglomerato superiore e inferiore a 2000 a.e., individuato nel territorio regionale, **Allegato 1** al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di **stabilire** che qualora ERSI, sulla base delle informazioni acquisite presso i Gestori del S.I.I. rilevi la necessità di aggiornare i dati relativi a singoli agglomerati /impianti di cui al presente atto, dovrà presentare una proposta motivata al Servizio regionale competente, in conformità alle indicazioni di cui all'Appendice 1 – “Criteri per la scelta tecnica” al documento “Iter e Linee Guida per l'approvazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane” approvato con la DGR 227/13 e s.m.i.:

a. Qualora la modifica determini una variazione di classe dell'agglomerato in termini di carico generato rispetto alla soglia dimensionale dei 2.000 abitanti equivalenti definita dalla Direttiva 91/271/CE (intesa come una variazione del carico generato dell'agglomerato da superiore a 2.000 a.e. a inferiore a 2.000 a.e.), la modifica dovrà essere oggetto di presa d'atto con Deliberazione di Giunta Regionale;

b. Qualora la modifica proposta non determini il passaggio di classe descritto al punto precedente la stessa sarà oggetto di presa d'atto da parte del competente servizio regionale;

3. di **stabilire** che le carenze conoscitive sui dati relativi ad agglomerati ed impianti al presente atto dovranno essere colmate gradatamente, attraverso i dati forniti dall'ERSI, sulla base delle informazioni acquisite dai Gestori del S.I.I., al competente Servizio regionale con le modalità di aggiornamento della ricognizione stabilite con il presente atto;

4. di **precisare** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

5. di **disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURAT del presente atto;

- **dare atto** che non sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio regionale a seguito dell'approvazione del presente atto;

- **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo Settore Acque.



**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
DPC024001 UFFICIO QUALITÀ DELLE ACQUE INTERNE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Giancaterino Giammaria
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Giancaterino Giammaria
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
Pierpaolo Pescara
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
DPC024 SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE
DPC024001 UFFICIO QUALITÀ DELLE ACQUE INTERNE**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 22/12/2022 21:32:51
Nr. di serie certificato: 7164037438631404643

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 23/12/2022 11:34:31
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681